

ORIGINALE



COMUNE DI PORCARI
PROVINCIA DI LUCCA

**Deliberazione n° 16
in data 10-03-2020**

Deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza di Prima convocazione-seduta

Oggetto: **Bilancio di previsione finanziario armonizzato 2020-2022 - Approvazione**

L'anno duemilaventi, addì dieci del mese di marzo alle ore 21:00 nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunito – regolarmente convocato – in seduta di Prima convocazione il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

		Presenti	Assenti
1	Fornaciari Leonardo		P
2	DE TOFFOL FRANCESCA		P
3	RIMANTI FABRIZIA		P
4	BAIOCCHI LISA		A
5	MENCHETTI ROBERTA		P
6	LAMANDINI ELEONORA		P
7	RAMACCIOTTI PIETRO		P
8	GIGLI ALESSIO		P
9	GIANNINI SIMONE		P
10	GIANNONI RICCARDO		P
11	DELLA NINA MASSIMO		P
12	FAVILLA CHIARA		A
13	PISANI BARBARA		P
		11	2

Presiede il Sig. DE TOFFOL FRANCESCA nella sua qualità di PRESIDENTE.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Domenico Fimmano'.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Nomina scrutatori i consiglieri:

LA SEDUTA E'

OGGETTO: *Bilancio di previsione finanziario armonizzato 2020-2022 - Approvazione*

Il Consiglio Comunale

Omissis gli interventi

Premesso che:

- con il D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118, come modificato ed integrato dal D.Lgs 10 agosto 2014 n. 126, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009 n. 42, e recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”*, è stata approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali (regioni, province, comuni ed enti del SSN);
- le disposizioni del D.Lgs. 267/2000 T.U.E.L, concernenti l’ ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, sono state quindi profondamente modificate dal citato D.Lgs. 118/2011, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, con il quale è individuato un percorso graduale di avvio del nuovo ordinamento contabile, ormai divenuto pienamente operativo per tutti gli enti locali;
- il novellato art. 151, comma 1, T.U.E.L. prevede che *“Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”*; mentre al comma 3, precisa che *“Il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale”*.
- il novellato art. 174, comma 1, T.U.E.L. stabilisce che *“Lo schema di bilancio di previsione, finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati entro il 15 novembre di ogni anno secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità.”*
- con il Decreto del 13/12/2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17.12.2019, il Ministero dell’ Interno ha disposto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020-2022, da parte degli enti locali, al 31 marzo 2020, autorizzando l’ esercizio provvisorio ai sensi dell’ art. 163, comma 3, del T.U.E.L. sino a tale data;
- lo schema di bilancio di previsione finanziario “armonizzato” risulta disciplinato dall’allegato 9 al D.Lgs 118/2011, secondo il quale è “costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi, e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri;

- l'art. 11, comma 3, del D.Lgs 118/2011 individua quali allegati obbligatori al bilancio di previsione i seguenti documenti:
 - a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
 - b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
 - c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
 - d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
 - e) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
 - f) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
 - g) la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5;
 - h) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

- l'art. 172 T.U.E.L. elenca gli allegati obbligatori al bilancio di previsione, individuandoli nei documenti previsti dall'art. 11, comma 3, del D.Lgs 118/2011 (come sopra richiamati), nonché nei seguenti:
 - a) l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al bilancio di previsione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco;
 - b) la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;
 - c) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
 - d) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia;

- in merito a quanto disposto dal sopra citato art. 172, comma 1, lettera b), il Responsabile del Servizio Pianificazione Territoriale, con apposita nota prot. n. 1262 del 22.01.2020, ha confermato che, anche per l'esercizio 2020, non sono presenti aree da alienare, cioè da cedere in proprietà o in diritto di superficie, in aree PEEP o PIP di cui alle leggi citate e pertanto non è necessario procedere all'approvazione della delibera di determinazione della quantità, tipo e prezzo di cessione sopra richiamata;

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 28.01.2020, esecutiva, si è provveduto ad adottare il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022, poi definitivamente

approvato dal Consiglio Comunale, nella seduta odierna con deliberazione n.15 immediatamente eseguibile;

- con deliberazione della Giunta Comunale n.12 del 28.01.2020 si è provveduto ad adottare il programma biennale 2020-2022 delle acquisizioni di beni e servizi, poi definitivamente approvato dal Consiglio Comunale nella seduta odierna, con deliberazione n. 14, immediatamente eseguibile;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 16.01.2020 , esecutiva, si è provveduto ad approvare, per l'esercizio 2020 ed in conformità alle disposizioni di cui all'art. 208 C.d.S., la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni alle norme del Codice della Strada;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 152 del 12.11.2019, esecutiva, è stata approvata la programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2020-2022, ai sensi del combinato disposto dell'art. 39 della Legge 449/1997 e dell'art. 91 T.U.E.L. Successivamente a seguito di sopravvenute esigenze la Giunta Comunale con deliberazione n. 13, del 28.01.2020, immediatamente eseguibile, ha provveduto ad apportare le modifiche e le integrazioni richieste, approvando il nuovo programma triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2020-2022;
- con deliberazione della G.C. n. 9 del 16.01.2020, esecutiva, sono stati individuati i servizi a domanda individuale per l'anno 2020 e si è provveduto alla determinazione del relativo rapporto di copertura, dando atto che l'Ente non è strutturalmente deficitario o in dissesto e pertanto non è tenuto a rispettare il limite minimo di copertura del costo complessivo dei servizi a domanda individuale fissato dall' art. 243, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 267/2000;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 24.07.2019, esecutiva, in conformità a quanto stabilito dall' art.58 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133, si è provveduto ad effettuare una ricognizione del patrimonio dell'Ente, accertando che nel 2020, non sussistono beni immobili, non strumentali all'esercizio di funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero dismissione;
- con deliberazione della Giunta Comunale n.137 del 24.10.2019, esecutiva, si è provveduto all'adozione dello schema del Programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2020-2022 e dell'elenco annuale 2020, definitivamente approvato dal Consiglio Comunale, nella seduta odierna, con deliberazione n. 13, immediatamente eseguibile;

Visti:

- l'articolo 1 comma 169 della Legge 27.12.2006 n. 296 (Legge Finanziaria per l'anno 2007), ove si dispone che gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento mentre, in caso di mancata approvazione, le aliquote si intendono prorogate di anno in anno. Pertanto, in virtù di tale disposizione normativa, tutte le tariffe, aliquote, maggiorazioni e addizionali, non oggetto di appositi atti di revisione o modifica adottati nell'ambito della manovra finanziaria complessiva relativa all'esercizio 2020, devono intendersi confermate e quindi prorogate nella misura già stabilita per l'esercizio precedente;

Dato atto che:

- per quanto riguarda la Tassa sui rifiuti (TARI), l' art. 57-bis del D.L. 26.10.2019, n. 124, convertito con modificazioni nella Legge 19 dicembre , n. 157, in deroga al sopra richiamato art. 1, comma 169 della Legge 27.12.2006, n. 296 ha disposto, per l' esercizio 2020, il differimento del termine per l' approvazione delle tariffe e del relativo regolamento al 30 aprile, a seguito della necessità di acquisire il piano finanziario in linea con le nuove prescrizioni contenute nelle delibere dell' Autorità di Regolazione per l' Energia, Reti e Ambiente (ARERA), n. 443 e 444 del 31 ottobre 2019; Pertanto l' Amministrazione si riserva di approvare successivamente, e comunque entro il suddetto termine, sia il Piano Finanziario che le relative tariffe, adeguando se necessario i relativi stanziamenti di bilancio;
- a seguito dell' introduzione della “nuova” IMU, generata dall' unificazione di IMU+TASI, l' art. 1, comma 779 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), ha disposto, per l' anno 2020, in deroga al sopra richiamato art. 1, comma 169 della Legge 27.12.2006, n. 296, la possibilità di approvare le delibere concernenti le aliquote ed il regolamento dell' imposta oltre il termine di approvazione del bilancio 2020-2022 e comunque entro il 30 giugno 2020. Pertanto anche in questo caso l' Amministrazione si riserva di approvare successivamente le aliquote per l' anno 2020;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 16.01.2020, esecutiva, sono state determinate le tariffe 2020 per l'accesso ai Campi Solari;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 150 del 05.11.2019, esecutiva, sono state approvate le tariffe giornaliere per l' uso dell' Auditorium “Vincenzo Da Massa Carrara” ed è stato definito il costo del biglietto per l' accesso agli spettacoli teatrali;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 143 del 24.10.2019, esecutiva, è stato modificato ed integrato il disciplinare per la celebrazione dei matrimoni e unioni civili e le relative tariffe in vigore dall' anno 2020;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 28.01.2020, esecutiva. è stato approvato lo schema di bilancio di previsione finanziario armonizzato 2020-2022, comprensivo degli allegati obbligatori e correlato di nota informativa;

Dato atto che:

- lo schema di bilancio di previsione ed i documenti contabili di previsione sono stati predisposti nell'osservanza dei principi di annualità, unità, universalità, integrità, veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità, significatività e rilevanza, flessibilità, congruità, prudenza e coerenza, continuità e costanza, comparabilità e verificabilità, neutralità, equilibrio di bilancio, competenza finanziaria, competenza economica e prevalenza della sostanza sulla forma, (di cui all'Allegato 1 “*Principi generali e postulati*” al D.Lgs 118/2011) e, nella previsione degli stanziamenti relativi alle annualità successive al 2020, si è tenuto conto del carattere autorizzatorio degli stessi;
- in particolare, per quanto attiene le previsioni di bilancio per l'annualità 2020:
 - le entrate correnti sono state iscritte prendendo a riferimento quelle definitivamente previste nel bilancio del precedente esercizio, le proposte degli uffici, nonché il gettito tendenziale delle stesse in attuazione delle norme legislative vigenti e degli elementi di valutazione di cui attualmente si dispone;
 - il Fondo di solidarietà è stato previsto sulla base delle norme in vigore e dei dati resi disponibili in data 23 dicembre 2019 dal Ministero dell' Interno – Dipartimento della Finanza Locale;

- si è tenuto conto delle norme relative alle fonti di finanziamento da destinare a spese di investimento stabilite dall'art. 199 del D.Lgs. n. 267/2000, e delle risorse acquisibili attraverso tali fonti, considerando, inoltre, che gli investimenti saranno attivati solo in presenza dell'accertamento delle entrate di riferimento;
 - gli stanziamenti di bilancio sono altresì conformi alle disposizioni per la programmazione degli investimenti di cui all'art. 200 del D.Lgs. n. 267/2000 e dei dell'art. 3, commi 16-21, della Legge 350/2003;
 - lo stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità è conforme alle disposizioni del D.Lgs. 118/2011 ed è stato calcolato, come dettagliatamente specificato nella nota integrativa allegata allo schema di bilancio, applicando alle previsioni per ciascun esercizio le percentuali indicate al paragrafo 3.3 dell'allegato 4.2, al D.Lgs 118/2011 (*Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria*), come integrato dall'articolo 1, comma 509, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità per il 2015), successivamente modificato dall'articolo 1, comma 882, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018).
 - per quanto concerne le spese correnti, sono stati previsti gli stanziamenti per assicurare l'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti all'ente con i criteri ritenuti più idonei e per conseguire il miglior livello di efficienza e di efficacia consentito dalle risorse disponibili;
 - gli stanziamenti del fondo di riserva e del fondo di riserva di cassa rispettano i limiti stabiliti dall' art. 166 del D.Lgs. 267/2000;
- lo schema di bilancio di previsione 2020-2022 è stato redatto stimando gli oneri finanziari per il finanziamento degli investimenti programmati, delle assunzioni di personale indicate negli appositi atti di programmazione e dell'attività di recupero evasione in corso di realizzazione.
- Le spese di investimento inserite nel bilancio finanziario risultano conformi alle direttive contenute nel Piano triennale delle opere pubbliche;

Visto l' art. 18 bis del D.Lgs. 118/2011 il quale prevede che *“Al fine di consentire la comparazione dei bilanci, gli enti adottano un sistema di indicatori semplici, denominato << Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio>> misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni”*, demandando ad apposito decreto del Ministero dell' Interno la definizione del sistema comune di indicatori per gli enti locali ed i loro enti ed organismi strumentali.

Preso atto che:

- con Decreto del 22 dicembre 2015 il Ministero dell' Interno ha provveduto a dare attuazione a tali disposizioni, approvando gli schemi del Piano degli Indicatori e dei risultati attesi di bilancio da adottare con riferimento al bilancio di previsione ed al rendiconto della gestione, precisando che *“gli enti locali ed i loro enti e organismi strumentali allegano il Piano al bilancio di previsione e al bilancio consuntivo”* con obbligo di pubblicazione *“sul sito internet istituzionale dell' amministrazione nella sezione <<Trasparenza, valutazione e merito>>, accessibile dalla pagina principale”*. Il decreto stabilisce infine che *“gli enti locali ed i loro organismi ed enti strumentali adottano il Piano a decorrere dall' esercizio 2016, con prima applicazione riferita al rendiconto 2016 e al bilancio di previsione 2017-2019”*.
- Conseguentemente anche il comune di Porcari è tenuto ad ottemperare alla disposizione sopra richiamata, allegando al bilancio di previsione il Piano degli indicatori, secondo lo schema di cui all' allegato 1 del D.M. sopra citato;

Visti i commi da 819 a 826 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) che, nel dare attuazione alle sentenze della Corte Costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, hanno previsto che le regioni a statuto speciale, le province autonome e gli enti locali, a partire dal 2019, utilizzino il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle sole disposizioni previste dal D.Lgs. n. 118/2011, disponendo infine (comma 823) l'abrogazione esplicita del previgente vincolo di finanza pubblica con effetto sin dall'esercizio 2019;

Dato atto, pertanto, che il principio del "pareggio di bilancio", peraltro sancito per le autonomie locali, dall'art. 9 della Legge 24 dicembre 2012 n. 243 "Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione", trova oggi attuazione mediante il solo ricorso all'equilibrio di bilancio di cui al D.Lgs 118/2011, per cui gli enti territoriali si considerano "in equilibrio" in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio "non negativo" (ex art. 1, comma 821 Legge n. 145/2018) e che le previsioni del bilancio 2020 – 2022 sono coerenti con gli obiettivi di finanza pubblica intesi come rispetto degli equilibri ai sensi dell' art. 162, comma 6, del Decreto Legislativo n. 267/2000;

Rilevato che dall' ultimo rendiconto approvato, relativo all' esercizio 2018, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 15.05.2019, l' Ente non risulta strutturalmente deficitario ai sensi dell' art. 45 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come da tabella allegata;

Visti i rendiconti dell' esercizio 2018 degli organismi partecipati dal Comune, pubblicati sul sito internet del Comune di Porcari nella "*Sezione amministrazione trasparente/bilanci*";

Visto lo schema del Bilancio di Previsione finanziario armonizzato 2020-2022, comprensivo degli allegati obbligatori e corredato di nota integrativa;

Ritenuto che sussistono tutte le condizioni previste dalla normativa vigente per l' approvazione del Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2020-2022 e dei suoi allegati;

Visti il D.L. 31 maggio 2010 n. 78 convertito nella Legge 30 luglio 2010 n. 122, il D.L. 6 luglio 2012 n. 95 convertito nella Legge 7 agosto 2012 n. 135, il D.L. 24 aprile 2014 n. 66 convertito nella Legge 23 giugno 2014 n. 89, la Legge 23 dicembre 2014 n.190 "Legge di stabilità 2015", il D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito nella Legge 6 agosto 2015 n. 125, la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), la Legge 11 dicembre 2016 n. 232 "Legge di bilancio 2017", la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 "Legge di bilancio 2018", la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili" e la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020);

Dato atto che la proposta di bilancio tiene conto dei vincoli alla spesa come definiti dalla normativa vigente;

Visto il D.lgs.18 agosto 2000 n.267 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Dato atto che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla Commissione Consiliare “Affari finanziari e Bilanci” il giorno 19/02/2020;

Vista la Relazione con la quale il Revisore dei Conti ha reso il proprio parere favorevole sullo schema del Bilancio di Previsione 2020 – 2022, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 239 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Visti i pareri del Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, in ordine, rispettivamente, alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile del presente provvedimento, espressi ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147**bis** comma 1 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.;

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Riccardo Giannoni, Massimo Della Nina, Barbara Pisani), astenuti n. 0 resi e riscontrati nei modi di legge

DELIBERA

1. di approvare il **Bilancio di previsione finanziario armonizzato 2020-2022** redatto ai sensi dell’allegato 9 al D.Lgs. n.118/1011 (*allegato A*), che, allegato al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, come di seguito elencato:
 - Bilancio di previsione entrata;
 - Bilancio di previsione spese;
 - Riepilogo generale delle entrate per titoli;
 - Riepilogo generale delle spese per titoli;
 - Riepilogo generale delle spese per missioni;
 - Quadro generale riassuntivo;
 - Prospetto sugli equilibri di bilancio;
 - Prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione al 31.12.2019;
 - Prospetto concernente la composizione per missioni e programmi del “Fondo pluriennale vincolato” per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
 - Prospetto concernente la composizione dell’ accantonamento a “Fondo crediti di dubbia esigibilità” per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione ;
 - Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;

2. Di approvare, inoltre, quali allegati al Bilancio di Previsione 2020 – 2022, i seguenti documenti che allegati alla presente deliberazione ne formano parte integrante e sostanziale:
 - La nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5, dell’ art. 11 del D.lgs. 118/2011 (*allegato B*);
 - Le delibere con le quali sono state modificate, per l’ esercizio successivo, le tariffe di alcuni servizi, nonché la delibera della Giunta Comunale n. 9 del 16.01.2020, con la quale, per i servizi a domanda individuale, è stato determinato il tasso di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi (*allegato C*);
 - La tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia, riferita al 2018 (*allegato D*);

3. Per gli effetti di cui all’articolo 18 bis del D.Lgs.n. 118/2011, di approvare il **Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio**, redatto secondo lo schema di cui all’ allegato 1 del

Decreto Ministero dell' Interno del 22 dicembre 2015 che, allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale (*allegato E*);

4. Di dare atto che le previsioni contenute nel bilancio di previsione finanziario 2020-2022, sono coerenti con gli obiettivi di finanza pubblica intesi come rispetto degli equilibri ai sensi dell' art. 162, comma 6, del Decreto Legislativo n. 267/2000;
5. Di dare atto che l' indirizzo internet del Comune di Porcari dove sono pubblicati i rendiconti della gestione dell'ente è: www.comunediporcari.org/ (sezione *amministrazione trasparente/bilanci*), all' interno del quale sono pubblicati anche i bilanci degli enti direttamente partecipati;
6. Di prendere atto del parere alla “proposta di Bilancio di Previsione finanziario 2020 – 2022” redatto dal Revisore dei Conti, ai sensi di quanto disposto dall' art. 239 del T.U.E.L., che allegato al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale (*allegato F*);

Stante l'urgenza, ai sensi dell'articolo n. 134 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, con separata votazione, a voti unanimi e favorevoli, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile.

Per l'approfondimento si rimanda alla trascrizione del verbale della seduta.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
DE TOFFOL FRANCESCA

IL SEGRETARIO GENERALE
Domenico Fimmano'

Atto firmato digitalmente ai sensi degli articoli del Cad